**DISCIPLINA ACCISE ENERGIA COGENERAZIONE**

Come per tutti gli impianti di produzione di energia elettrica, anche al combustibile utilizzato negli impianti di cogenerazione si applicano le”**aliquote agevolate**”previste per la produzione di energia elettrica.

Ma tale aliquota **non si calcola su tutto il quantitativo di combustibile** utilizzato: una quota parte (circa l'80%) è gravato dalle aliquote previste per la produzione di energia elettrica e alla restante quota parte vanno applicate le aliquote per uso combustione (riscaldamento).  Per conoscere il quantitativo di combustibile gravato dall'una o l'altra tipologia di accisa, il Dl 16/2012 (convertito dalla Legge 44/2012) aveva stabilito che, fino al 31 dicembre 2012, occorreva fare riferimento ai parametri definiti dalla delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas n. 16/98. Con la Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228 (articolo 1, comma 388) arrivò una **prima proroga**: fino al 30 giugno 2013 si è continuato ad applicare la metodologia di calcolo stabilita dalla Delibera 16/98, con la riduzione del 12% dei parametri.

**Seconda proroga: 31 dicembre 2013**

"Il termine per l’adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze per la determinazione della tassazione applicabile ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi che producono contemporaneamente energia elettrica e calore per riscaldamento, previsto dall’art. 3 -bis , comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è prorogato al 31 dicembre 2013".

In sostanza, fino al **31 dicembre 2013**, per il calcolo dell'accisa agevolata riservata alla cogenerazione continuerà ad applicarsi la metodologia di calcolo stabilita dalla **Delibera 16/98, con la riduzione del 12% dei parametri**

**Terza proroga: 30 giugno 2014**

**DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2013, n. 150**

**Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (13G00197)**

**(GU Serie Generale n.304 del 30-12-2013)**

**Art 9 comma 6**

All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,le parole: "31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".

**DECRETO-LEGGE 2 marzo 2012, n. 16**

Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento. (12G0036) *(GU n.52 del 2-3-2012 )*

Art. 3-bis.

***(( (Accisa sul carburante utilizzato nella produzione combinata di***

 ***energia elettrica e calore).***

 ***1. Al punto 11 della tabella A allegata al testo unico di cui al***

***decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' aggiunto, in fine, il***

***seguente capoverso: "In caso di produzione combinata di energia***

***elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le***

***aliquote previste per la produzione di energia elettrica***

***rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito***

***decreto del Ministero dello sviluppo economico, adottato di concerto***

***con il Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento***

***all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse***

***tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di***

***alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base***

***quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio***

***di riferimento".***

 ***2. Dal 1º gennaio al 31 dicembre 2012, alla produzione combinata di***

***energia elettrica e calore, per l'individuazione dei quantitativi di***

***combustibile soggetti alle aliquote sulla produzione di energia***

***elettrica continuano ad applicarsi i coefficienti individuati***

***dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n.***

***16/98 dell'11 marzo 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 82***

***dell'8 aprile 1998, ridotti nella misura del 12 per cento.***

 ***3. A decorrere dal 1º giugno 2012, al testo unico delle***

***disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e***

***sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al***

***decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le***

***seguenti modificazioni:***

 ***a) all'articolo 52, comma 3, la lettera f) e' abrogata;***

 ***b) nell'allegato I, alla voce relativa all'aliquota di accisa***

***sull'energia elettrica per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi***

***dalle abitazioni, le parole: "lire 6 al kWh" sono sostituite dalle***

***seguenti:***

 ***"a) per i consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:***

 ***1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica***

***l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;***

 ***2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel***

***mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh si applica l'aliquota***

***di euro 0,0075 per kWh;***

 ***b) per i consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:***

 ***1) sui primi 200.000 kWh consumati nel mese si applica***

***l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;***

 ***2) sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel***

***mese si applica un'imposta in misura fissa pari a euro 4.820".***

 ***4. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di euro 0,0075 al kWh o***

***dell'imposta in misura fissa pari a euro 4.820 sul consumo mensile***

***dei soggetti che producono energia elettrica per uso proprio e la***

***consumano per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle***

***abitazioni, gli interessati sono tenuti a trasmettere al competente***

***ufficio dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i***

***dati relativi al consumo del mese precedente.))***

Proroga al giugno 2013 con **LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013). (12G0252) *(GU n.302 del 29-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 212 )*

Art 1. Comma 388. E' fissato al 30 giugno 2013 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge.

Proroga al 31/12/13 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2013

**Delibera n. 16/98 (adottata il 11 marzo 1998)**

 VERIFICA DI CONGRUITÀ DEI PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DELL’ONERE TERMICO PER IL PRIMO SEMESTRE 1997

(Gazzetta Ufficiale n. 82 del 8 aprile 1998)

L’AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

• Nella riunione dell’11 marzo 1998,

• Premesso che:

- ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito:

legge n. 481/95), devono intendersi trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il

gas (di seguito: l’Autorità) le “funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite

dall’art. 5, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile

1994, n. 373 al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato”;

- tra tali funzioni vi è la verifica a consuntivo dei parametri per la determinazione

dell’onere termico secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell’industria,

del commercio e dell’artigianato del 19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale, Serie generale n. 172 del 24 luglio 1996;

- a seguito della chiusura del conto onere termico, disposta con delibera dell’Autorità

26 giugno 1987, n. 70/97, la suddetta verifica deve essere effettuata con riferimento

al primo semestre gennaio – giugno 1997;

• Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n.377, e 23 aprile 1946,

n.363, e successive modifiche e integrazioni;

• Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n.283, e 15

settembre 1947, n.896, e successive modifiche e integrazioni;

• Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n.98, che detta norme per la disciplina

delle Casse conguaglio prezzi;

• Visto, il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 4

agosto 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto

1994;

DELIBERA

 2

• Di definire i parametri necessari per la determinazione dell’onere termico, a

consuntivo per il primo semestre dell’anno 1997, come segue:

a) consumo specifico medio:

- per l’energia prodotta con l’impiego dei combustibili assunti equivalenti all’olio

combustibile ATZ, escluso il gas naturale, consumo specifico medio pari a 0,221

kg/kWh; per la medesima energia prodotta da impianti dell’Enel Spa, consumo

specifico medio pari a 0,217 kg/kWh;

- per l’energia prodotta con impiego di gas naturale, consumo specifico medio pari a

0,250 mc/kWh;

- per l’energia prodotta con l’impiego di carbone, consumo specifico medio pari a

0,355 kg/kWh; per la medesima energia prodotta da impianti dell’Enel Spa,

consumo specifico medio pari a 0,345 kg/kWh, fatto salvo quanto previsto al punto

6 del soprarichiamato decreto del Ministro dell’industria, del commercio e

dell’artigianato del 4 agosto 1994;

b) prezzo del petrolio greggio importato (PGI):

- quotazione media del prezzo del petrolio greggio importato pari a 222,918 Lit/kg;

c) parametri di correlazione tra prezzo dei combustibili (gas naturale e olio

ombustibile )e quotazione media del PGI:

- parametro di correlazione del prezzo del gas naturale pari a 1,306 volte la

quotazione media del PGI, rettificato nel rapporto tra i poteri calorifici del gas

naturale (8250 kcal/mc) e dell’olio combustibile (9800 kcal/kg);

- parametro di correlazione del prezzo dell’olio combustibile equivalente pari a 0,90

volte quello del PGI per un consumo di oli BTZ e STZ non inferiore all’ 84% del

consumo complessivo di olio combustibile;

- parametro di correlazione del prezzo dell’olio combustibile equivalente pari a 0,87

volte quello del PGI per un consumo di oli BTZ e STZ non superiore al 50% del

consumo complessivo di olio combustibile;

- per consumi di oli BTZ e STZ inferiori all’84% e superiori al 50% del consumo

complessivo di olio combustibile, la Cassa conguaglio per il settore elettrico

procederà alla determinazione del parametro di correlazione mediante interpolazione

lineare.

• Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana affinchè abbia effetto dalla data della sua pubblicazione.